

## **TI\_GERICHTE 12.2001.198 vom 2. September 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-09-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2001.198](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2001.198)

FR: TI\_GERICHTE 12.2001.198 du 2 septembre 2002

IT: TI\_GERICHTE 12.2001.198 del 2 settembre 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

La questione oggetto della presente procedura, come rettamente stabilito dal Pretore, consiste nello stabilire se tra le parti è venuto in essere un contratto di mutuo (art. 312 ss. CO) oppure una donazione (art. 239 ss. CO). A mente di questa Camera, sulla scorta della documentazione prodotta, tra le parti è venuto in essere un contratto di mutuo, secondo il quale il mutuante si obbliga a trasferire al mutuatario la proprietà di una somma di denaro e questi a restituirgli cose della stessa specie in eguale qualità e quantità ( Schärer , Schweizerisches Privatrecht, Obligationenrecht I, 2. ed., Basilea/Francoforte s.M. 1996, n. 1 e 6 ss. ad art. 312 CO; Honsell , Schweizerisches Obligationenrecht BT, 5. ed., Berna 1999, pag. 246 ss.). Infatti, nello scritto di risposta inviato in data 24 aprile 1998 all'avvocato \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, la parte appellata ammetteva espressamente che \_\_\_\_\_ le aveva prestato la somma di fr. 50'000.-- per l'acquisto della casa di \_\_\_\_\_ (“non ho mai negato al signor \_\_\_\_\_ di dovergli la somma di fr. 50'000.-- che mi prestò a suo tempo per l'acquisto della casa di \_\_\_\_\_”), rispettivamente che lei era fermamente intenzionata a tacitare il debito contratto con l'appellante. \_\_\_\_\_ aggiungeva unicamente che \_\_\_\_\_, nel corso della loro relazione, aveva beneficiato di vitto e alloggio e quindi ella poneva il quesito a sapere se una parte del suo debito non dovesse essere ritenuta estinta (doc. M, foglio 2: “Non bisogna però dimenticare che per questo prestito ricevuto e per gli oneri ipotecari che il signor \_\_\_\_\_ ha assunto ... [ omissis ] ... nei primi mesi ha beneficiato dell'accoglienza diurna della casa ... [ omissis ] ... e negli ultimi 2 anni anche dell'alloggio”). La stessa volontà della parte appellata emerge dallo scritto del 5 giugno 1992 inviato all'avv. \_\_\_\_\_ (doc. DD, foglio 4): “Da parte mia non ho mai avuto l'intenzione di negare il prestito di fr. 50'000.-- il quale è stato debitamente dichiarato sul mio formulario delle imposte del 10 marzo 1992. Quello che non mi è mai stato comunicato e discusso personalmente dal signor \_\_\_\_\_ sono le condizioni con cui mi concedeva lo stesso”; e ancora: “ribadisco la mia intenzione di riconoscere il mutuo di fr. 50'000.-- alle condizioni finanziarie ed organizzative da stabilire”. Dagli elenchi debiti presentati per le dichiarazioni di imposta degli anni 1997/1998 e 1999/2000 si rileva inoltre che \_\_\_\_\_ ha inserito la cifra di fr. 50'000.-- quale debito nei confronti di \_\_\_\_\_ (v. dichiarazioni imposte 1997/1998 e 1999/2000, sub richiami dall'Ufficio tassazione di \_\_\_\_\_). La parte appellata ha altresì ammesso di aver notificato il debito nei confronti di \_\_\_\_\_ anche in dichiarazioni fiscali precedenti (doc. DD). Al contrario, il fatto che l'appellante non abbia immesso il dato relativo al credito nelle proprie dichiarazioni delle imposte non porta necessariamente a

concludere che egli non ritenesse \_\_\_\_\_ quale sua debitrice. Alla luce delle inequivocabili dichiarazioni di \_\_\_\_\_ non si può che concludere, al contrario di quanto stabilito dal Pretore, che la somma di fr. 50'000.-- è stata concessa da \_\_\_\_\_ a titolo di mutuo per il finanziamento parziale dell'acquisto, da parte dell'appellata, dell'immobile di \_\_\_\_\_. Non si ravvedono invece gli estremi per affermare che detta somma fosse stata accordata a \_\_\_\_\_ a quale donazione, rispettivamente quale contributo di mantenimento dei figli.

## **E. 2**

Stante la validità del contratto di mutuo sorto tra le parti e la conseguente legittimità della richiesta di restituzione della somma avanzata da \_\_\_\_\_ ( Honsell , op. cit., pag. 254), è ora necessario chinarsi sull'eventuale possibilità di estinzione della pretesa dell'appellante a seguito dell'eccezione di compensazione ex art. 120 ss. CO sollevata da \_\_\_\_\_ per una somma complessiva di fr. 53'175.30. Questo importo sarebbe costituito dagli assegni famigliari ottenuti da \_\_\_\_\_ fino al 1998 per la somma di fr. 44'556.-- (doc. 8) che egli avrebbe omesso di riversare a favore dei propri figli. Il rimanente importo sarebbe costituito dalle spese straordinarie per i figli \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ relative agli anni 1999-2000 (e che in virtù degli accordi di cui ai doc. N, V, Z, AA; doc. 1, 11-17, T andrebbero divise tra i genitori in ragione di metà ciascuno).

## **E. 3**

L'appellante ha contestato di essere debitore di arretrati dovuti a titolo di assegni famigliari, asserendo di aver sempre provveduto a far fronte ai bisogni dei figli. In base agli accordi raggiunti innanzi all'autorità tutoria (v. doc. Q, R, S), gli assegni famigliari dovevano essere versati a favore dei figli in aggiunta al loro contributo di mantenimento; sulla scorta dell'art. 289 CC i contributi di mantenimento per i figli sono versati nelle mani del loro rappresentante legale, nel caso in esame la madre \_\_\_\_\_. Dalla dichiarazione del 18 gennaio 1999 dell'Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona (doc. 8) si desume unicamente che \_\_\_\_\_ ha percepito, tra il 1990 e il 1997, l'importo di fr. 44'556.--. Dagli atti di causa non è invece possibile dedurre se egli abbia riversato o meno alla madre tali contributi, rispettivamente se egli abbia utilizzato tali contributi per i bisogni dei figli. Dalla documentazione prodotta alla Delegazione tutoria di \_\_\_\_\_ si desume invece che negli anni di convivenza l'appellante faceva fronte ai bisogni della famiglia e dei figli \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (v. richiami dalla Delegazione tutoria di \_\_\_\_\_, sub richiami). Di conseguenza, si giunge alla conclusione che la pretesa di fr. 44'556.-- non è stata provata in maniera sufficiente e pertanto deve essere respinta. Per quanto riguarda invece le spese straordinarie dei figli \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ si rileva che in effetti le stesse vanno suddivise in ragione di metà tra i genitori (v. accordo giudiziario di cui al verbale di udienza 14.10.1999, sub richiami Inc. n.98.00266 della Pretura del Distretto di Bellinzona). \_\_\_\_\_ ha preteso il pagamento delle spese arretrate per fr. 8'619.30 (v. memoriale conclusivo 25.10.2001, pag. 5 e osservazioni all'appello, pto. 14, pag. 8). Le spese straordinarie per i figli \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ per gli anni 1999 e 2000 sono parificabili nel loro quantum alle spese straordinarie degli anni precedenti. L'appellante ha contestato in maniera vaga di essere debitore di tali importi, ammettendo nel contempo di non aver provveduto, al contrario degli anni precedenti, al pagamento della sua quota parte per le spese straordinarie dei suoi figli (v. appello 4.12.2001, pto. 16, pag. 12). La parte appellata ha altresì debitamente comprovato l'esistenza di tali spese (doc. 11-17, T); le poste riguardanti i corsi di sci, nuoto,

ginnastica e teatro, nonché i costi per la colonia estiva e i trasporti rappresentano senza dubbio spese straordinarie – che peraltro negli anni precedenti l'appellante ha sempre sostenuto. Va pertanto ammessa l'eccezione di compensazione sollevata da \_\_\_\_\_, limitatamente alle spese straordinarie per i figli degli anni 1999 e 2000, nella misura della quota parte di un mezzo, ossia fr. 8'619.30. Di conseguenza, l'importo a favore di \_\_\_\_\_ si riduce da fr. 50'000.-- a fr. 41'380.70.

#### **E. 4**

dicembre 2001 presentato da \_\_\_\_\_ è parzialmente accolto . Di conseguenza la sentenza 13 novembre 2001 della Pretura del Distretto di Bellinzona è così riformata: 1. La petizione 28 giugno 2000 di \_\_\_\_\_ è parzialmente accolta. § Di conseguenza \_\_\_\_\_ è condannata a rifondere a \_\_\_\_\_ l'importo di fr. 41'380.70 oltre interessi al 5% dal 24 dicembre 1999. §§ L'opposizione interposta da \_\_\_\_\_ al PE n. \_\_\_\_\_ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Bellinzona è rigettata in via definitiva, limitatamente all'importo di fr. 41'380.70 oltre interessi al 5% dal 24 dicembre 1999. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- e le spese di fr. 200.--, da anticipare come di rito, sono poste a carico di \_\_\_\_\_ in ragione di 4/5 e di \_\_\_\_\_ in ragione di 1/5, \_\_\_\_\_ rifonderà a \_\_\_\_\_ l'importo di fr. 2'700.-- a titolo di ripetibili. II. Le spese della procedura di appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1'950.-- b) spese fr. 50.-- totale fr. 2'000.-- da anticiparsi dall'appellante, sono poste a carico dell'appellante in ragione di 1/5 e dell'appellata per i rimanenti 4/5. L'appellata rifonderà alla controparte la somma di fr. 1'400.-- per ripetibili di appello. III. Intimazione: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.